



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023

Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recante il “*Codice della protezione civile*”;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di seguito anche “*decreto-legge*”);

CONSIDERATO che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito anche “OCDPC”) n. 948 del 30 novembre 2022, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*”, che affida al Commissario delegato il coordinamento:

- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata OCDPC n. 948 del 2022, per l'espletamento delle attività il Commissario delegato può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori (di seguito "*Soggetti attuatori*"), ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTO l'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 1 del 3 dicembre 2022, che individua nella Regione Campania, nella Città metropolitana di Napoli e nei Comuni dell'isola di Ischia i Soggetti attuatori "*per le attività relative al ripristino della viabilità di rispettiva competenza, per ali altri interventi di somma urgenza connessi al dissesto idrogeologico e per tutti i servizi necessari all'assistenza e al soccorso alla popolazione*";

DATO ATTO che l'ordinanza 1 del 3 dicembre 2022 e l'ordinanza 3 del 20 dicembre 2022 hanno designato la società AMCA, società *in house* del Comune di Casamicciola Terme, come Soggetto attuatore per i servizi di gestione dei rifiuti, comprendenti la raccolta, il trasporto e il conferimento presso impianti autorizzati dei materiali;

VISTE le ordinanze n. 3 del 20 dicembre 2022 e n. 5 del 26 gennaio 2023, con le quali la società SMA Campania s.p.a. è stata individuata quale Soggetto attuatore per tutte le attività relative alla rimozione e riuso dei materiali derivanti dalla frana a monte delle aree urbanizzate, per le azioni di ripristino dell'officiosità idraulica di alvei o cave, per le azioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico attraverso il ripristino delle sezioni degli alvei danneggiati dalle frane e il ripristino della complessa morfologia dei pendii che insistono sugli alvei medesimi, per le azioni di pulizia degli alvei tombati, per le attività di trasporto dei materiali detritici presso i siti di deposito, per il recupero dei rifiuti nell'ottica dell'attuazione di azioni di economia circolare,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

per interventi di consolidamento che potranno riguardare versanti e costoni, muri di contenimento e altri lavori analoghi, anche su indicazione dei Comuni dell'isola;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022, *i Soggetti Attuatori:*

a) provvedono alla ricognizione degli interventi di somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016 già effettuati, nonché all'attivazione degli ulteriori interventi di somma urgenza di cui ravvisino la necessità ed alla relativa segnalazione tempestiva al Commissario delegato.

b) provvedono senza indugio a formulare proposte al Commissario delegato per l'individuazione degli ulteriori interventi da inserire nel Piano degli interventi;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della OCDPC n. 948 del 2022, che demanda al Commissario delegato la predisposizione, nel limite delle risorse disponibili, di un primo piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito anche "*Primo piano degli interventi*", oppure "*Piano degli interventi*"), che deve contenere "*la ricognizione delle misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'articolo 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea*";

DATO ATTO che, al fine di comporre il predetto primo piano degli interventi, con nota prot. n. 46/CD ISCHIA del 7 dicembre 2022 il Commissario delegato ha chiesto ai Soggetti attuatori di cui all'ordinanza 1 del 3 dicembre 2022 di voler inviare le proposte di interventi più urgenti e già individuabili entro la data del 13 dicembre 2022, e gli ulteriori interventi urgenti entro la data del 19 dicembre 2022;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

CONSIDERATO che dalla documentazione trasmessa dai citati Soggetti attuatori in riscontro alla suddetta nota risulta che gli interventi di cui al citato Piano sono di entità notevolmente superiore alla disponibilità finanziaria di € 2.000.000,00, stanziati con delibera del Consiglio dei ministri in relazione al presente contesto emergenziale;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 258/U/CD/ISCHIA del 24 dicembre 2022, il Commissario delegato ha proposto di assegnare il suddetto primo stanziamento al parziale finanziamento degli interventi già eseguiti e a copertura delle spese già sostenute nella fase di primissima emergenza, quale quota parte del Piano degli interventi e ha stimato un fabbisogno presuntivo per l'attuazione del primo piano degli interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 pari ad € 26.000.000;

CHE in data 16 febbraio 2023, con prot. n. 563/E/CD/ISCHIA, il Dipartimento di protezione civile ha definitivamente approvato il Piano degli interventi urgenti per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00 corrispondenti all'importo di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022;

CHE il Commissario delegato, a seguito di ricognizione presso gli enti interessati dagli eventi, con nota prot. n. 314/U/CD/ISCHIA del 25 gennaio 2023 ha trasmesso, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 4 dell'OCDPC n. 948 del 2022, un aggiornamento del Primo piano degli interventi;

VISTA la delibera del 9 febbraio 2023 con la quale il Consiglio dei ministri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, ha disposto, ad integrazione dello stanziamento di risorse di cui alla delibera del medesimo Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, un ulteriore stanziamento di € 54.200.000,00 a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del predetto codice della protezione civile per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot.n. 607/E/CD/ISCHIA del 3 marzo 2023, con la quale è stato approvato il Primo piano degli interventi per un importo pari a € 56.167.678,00;

VISTE le OCDPC n. 951 dell'11 dicembre 2022 e n. 954 del 24 dicembre 2022;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione trasmessa dai singoli Soggetti attuatori sono state estrapolate le informazioni finalizzate alla definizione di un quadro aggiornato degli interventi, che ha condotto alla definizione di n. 3 “Fasi di Intervento”, in ragione del grado di urgenza finalizzata all’eliminazione del rischio residuo e dei tempi della loro cantierabilità;

CHE, in particolare, gli interventi indicati dai Soggetti attuatori di cui alle lettere *a)* e *b)* dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, alcuni già in corso di esecuzione, pur mantenendo i caratteri di somma urgenza richiedono, in svariati casi, approfondimenti, in termini di rilievi, indagini e progettazioni ed un’esecuzione per *step* (lotti) successivi (Fase 1 e Fase 2);

CHE la “Fase 1”, comprendente gli interventi di immediata esecuzione, presenta un importo complessivo, come stanziato dalle delibere del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 e del 9 febbraio 2023, pari a € 56.200.000,00, rappresenta la quantificazione del fabbisogno relativo alle seguenti voci:

- 1) interventi di somma urgenza indicati dai Soggetti Attuatori di cui alle lettere *a)* e *b)* dell’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
- 2) interventi di maggiore complessità di cui alla lett. *b)* del medesimo decreto legislativo, che rivestono carattere di somma urgenza, ma che necessitano di una realizzazione per *step* successivi. In questa fase sarà realizzato completamente il primo *step*, comprensivo dei servizi tecnici necessari alla sua esecuzione;

CHE la “Fase 2”, comprendente gli interventi di somma urgenza di maggiore complessità per i quali è stato previsto nella “Fase 1” una parte dell’intervento, è relativa all’esecuzione degli interventi di somma urgenza di cui alla lett. *b)* già individuati nell’elenco di cui alla Fase 1, ed è



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

stimata in via presuntiva per un importo di € 100.816.802,83. Il relativo elenco è costituito da n. 63 interventi ed è denominato “Fase 2 - Interventi di somma urgenza di maggiore complessità”; **CHE** la “Fase 3”, comprendente ulteriori interventi urgenti, è composta dagli ulteriori interventi urgenti, anche strutturali, riconducibili alla tipologia *d*) indicata nell’articolo 25, comma 2, del d.lgs. n. 1 del 2018 e, allo stato, rappresenta una mera ricognizione del fabbisogno proposto dai Soggetti Attuatori e sarà oggetto di successivi approfondimenti da parte del Commissario straordinario, trattandosi, giusta il disposto dell’articolo 5-*ter* del decreto-legge n. 186 del 2022, di interventi sottratti dalla competenza del Commissario delegato per essere devoluti alla sfera di attività del Commissario straordinario post-sisma. Tale elenco riveste allo stato natura meramente conoscitiva essendo soggetto ad approfondimenti, all’esito delle ulteriori attività già in corso con il supporto dei centri di competenze e delle Università, con il piano di interventi urgenti previsto nella norma sopracitata;

RITENUTO di dover definire, al fine di assicurare il buon andamento delle operazioni e la massima speditezza e semplificazione degli atti e dei procedimenti attuativi, nel pieno rispetto dei principi di buona amministrazione, un’apposita disciplina operativa degli aspetti procedurali principali propedeutici alla realizzazione degli interventi inclusi nel Primo programma degli interventi urgenti, sia per quanto riguarda il rapporto con i Soggetti attuatori, sia per quanto concerne le procedure di approvazione degli atti progettuali che si dovessero rendere in taluni casi necessari, sia per quanto attiene alle procedure selettive degli operatori economici incaricati della realizzati della realizzazione;

RITENUTO di dover mettere a disposizione dei Soggetti attuatori, al fine di accelerare i processi di attuazione degli interventi indicati all’Allegato 1 e ridurre gli oneri amministrativi su di essi gravanti, idonei strumenti ausiliari, di supporto alla acquisizione dei servizi tecnici concernenti la progettazione e di selezione degli operatori privati, anche per la fase di esecuzione dei lavori, nonché la possibilità di avvalersi di centrali di committenza sulla base di specifici accordi;

RITENUTO altresì necessario prevedere idonei strumenti di coordinamento, monitoraggio e controllo del rispetto del cronoprogramma degli interventi e di verifica continua dell’efficienza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

ed efficacia della fase esecutiva e della rendicontazione e gestione contabile dei processi realizzativi;

CONSIDERATO che la disciplina introdotta con la presente ordinanza è da valere in primo luogo e immediatamente per gli interventi di somma urgenza e di estrema urgenza indicati nelle “Fasi 1 e 2” sopra indicate, ma potrà essere estesa anche ad eventuali ulteriori procedure attuative;

VISTA l'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022 recante primi interventi urgenti di protezione civile, ed in particolare l'art. 5 comma 3 il quale dispone che *“Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 11”*;

VISTO l'art. 5-*sexies* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, il quale dispone che con apposite ordinanze ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario individua più siti destinati allo stoccaggio provvisorio;

TENUNTO CONTO di quanto disposto dall'art. 5 della richiamata ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022, laddove si dispone che *“i sindaci dell'isola di Ischia sono autorizzati ad individuare siti di stoccaggio provvisorio per le immediate necessità di sgombero delle strade, delle infrastrutture e degli altri luoghi invasi dalle colate detritiche” e dei successivi sopralluoghi, del 6 e dell'8 dicembre 2022, svolti da ARPAC e AMCA, volti a verificare l'area del Pio Monte della Misericordia nonché i siti di stoccaggio individuati dai sindaci dei rispettivi comuni”*;

CONSIDERATO che l'unico sito individuato e allestito a seguito della ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022 è quello in Via Casale nel Comune di Forio, e considerato che i sindaci dell'Isola non hanno segnalato nessun ulteriore sito;

VISTO lo scambio di note prot. 274U/CD/ISCHIA del 27 dicembre 2022, 9U/CD/ISCHIA del 2 gennaio 2023 e 35E/CD/ISCHIA del 4 gennaio 2023, in base alle quali il Soprintendente dell'Ente Pio Monte della Misericordia ha autorizzato l'utilizzo delle aree esterne al Complesso



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

di proprietà del medesimo ente, sito in Casamicciola, per il deposito dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali del 26 novembre 2022, alle condizioni e per il tempo indicato nelle note medesime;

VISTO l'art. 5 dell'ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2022 nella quale il Commissario delegato dispone che l'AMCA proceda, senza indugio, con le procedure previste dall'art. 163 del d.lgs. 50 del 2016, e avvalendosi delle deroghe di all'OCDPC n. 948/2022, a tutti gli interventi necessari per consentire di adeguare i siti individuati per il deposito provvisorio nei singoli comuni alle prescrizioni definite da ARPAC e dalle singole ordinanze sindacali di affidamento.

VISTA la nota prot. n. 524E/CD/ISCHIA del 13 febbraio 2023 con la quale l'ARPAC relazionava a seguito del sopralluogo svolto in data 7 febbraio 2023 sulla idoneità dell'area del Pio Monte della Misericordia, per l'allestimento di un sito temporaneo per il deposito dei materiali detritici derivanti dalla frana del 26 dicembre 2023 e dalle opere di mitigazione del rischio idrologico ed idrogeologico successive a predetto evento;

CONSIDERATE le prescrizioni, sull'allestimento dei siti temporanei, che l'ARPAC ha inserito nella relazione acquisita con la nota prot. n. 524E/CD/ISCHIA del 13 febbraio 2023, ed in particolare rilevato che l'Agenzia regionale ritiene utilizzabili con prescrizioni le così dette aree A e B mentre ritiene utilizzabile solo come "riserva" l'area C;

PRESO ATTO della nota del Comune di Casamicciola Terme prot. n. 1977 del 10 febbraio 2023 nella quale il Commissario prefettizio del Comune, esaminata la possibilità di individuare le aree esterne del Pio Monte della Misericordia quale sito di deposito temporaneo dei fanghi e detriti da alluvione, esprime la volontà di non esercitare la delega attribuita con l'ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022 con le motivazioni indicate nella nota medesima, ritenendo tale soluzione non percorribile;

PRESO ATTO altresì della mancata individuazione, anche a seguito di diverse sollecitazioni della struttura commissariale, da parte dei sindaci dell'Isola di Ischia di siti di stoccaggio provvisorio, come disposto dall'art. 5 dell'ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022;

CONSIDERATO che lo sforzo profuso dai tecnici della struttura commissariale, sia attraverso indagini documentali con l'ausilio di mappe e carte dell'isola, sia attraverso sopralluoghi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

effettuati sul territorio di tutta l'Isola di Ischia, non ha portato sinora all'individuazione di ulteriori siti idonei per il deposito di fanghi e detriti derivanti dagli eventi del 26 novembre 2022; **CONSIDERATO** che per le motivazioni sopra riportate, il Commissario delegato ha ritenuto di dover emanare un avviso pubblico in data 8 marzo 2023 prot. 744/I finalizzato a verificare eventuali disponibilità, da parte di soggetti pubblici e privati, a locare un'area idonea per assicurare il deposito temporaneo dei fanghi in previsione dell'imminente esaurimento del sito di Forio;

RITENUTO altresì, di dover imprescindibilmente garantire la prosecuzione delle attività di rimozione dei fanghi e dei detriti da tutte le aree colpite dall'evento del 26 novembre 2022, e che pertanto è di assoluta urgenza reperire uno o più siti idonei;

RITENUTO inoltre, nelle more dell'eventuale reperimento di un sito idoneo, di dover individuare i lotti A e B del Pio Monte della Misericordia quali siti di deposito temporaneo, da allestire secondo le prescrizioni dell'ARPAC, prevedendo che le stesse vengano utilizzate solo in caso di esito infruttuoso dell'avviso pubblico emanato ovvero in altri casi assoluta urgenza per la collocazione dei materiali rimossi;

CONSIDERATO che tale misura appare la più idonea per garantire un adeguato periodo di deposito dei materiali medesimi, nelle more dell'individuazione delle ipotesi di riuso degli stessi che saranno definitivamente esplorate e definite nell'ambito della conferenza speciale dei servizi ai sensi dell'ordinanza n. 5 del 26 gennaio 2023

RITENUTO per tali imprescindibili ragioni di dover provvedere all'individuazione del sito del Pio Monte della Misericordia alle condizioni sopra indicate, e quindi, di ritenere prevalente l'interesse pubblico a garantire lo stoccaggio provvisorio dei materiali di frana rispetto alle motivazioni espresse dal Commissario prefettizio di Casamicciola Terme con la nota prot. n. 1977 del 10 febbraio 2023, anche considerando il consenso prestato dall'Ente proprietario del sito e il carattere non oneroso per la disponibilità delle aree;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

DISPONE

Articolo 1 ***(Oggetto)***

1. La presente ordinanza disciplina le modalità attuative per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *b*), del d.lgs. n. 1 del 2018, contenuti nel Primo piano degli interventi urgenti predisposto in attuazione dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, approvato con nota del Capo del Dipartimento di protezione civile in data 3 marzo 2023 (prot. DPC 11790-03/03/2023).
2. Gli interventi elencati nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
3. Il Commissario delegato provvede, in caso di ulteriori necessità, a sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile rimodulazioni e/o integrazioni del Primo piano degli interventi, con la previsione di nuovi interventi ancora da realizzare, nei limiti delle risorse già stanziare dalle delibere del consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 e del 9 febbraio 2023, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 2 ***(Assegnazione degli interventi e compiti dei Soggetti attuatori)***

1. Agli Enti individuati con le ordinanze commissariali n. 1 del 3 dicembre 2022, n. 3 del 20 dicembre 2022 e n. 5 del 26 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'OCDPC n. 948 del 2022, sono attribuite le funzioni di Soggetto attuatore per gli interventi dettagliatamente indicati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, ciascuno per la rispettiva competenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

2. L'attuazione degli interventi è curata direttamente, in ogni sua fase, dal Soggetto attuatore, salva la facoltà di avvalersi di uno o più degli strumenti di supporto e ausiliari messi a disposizione dal Commissario delegato, come indicati nel successivo articolo 5, ovvero di una centrale di committenza, secondo quanto previsto nell'articolo 6 della presente ordinanza.
3. I Soggetti attuatori indicati nell'Allegato 1 sono tenuti ad inviare al Commissario, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, per ciascuno degli interventi:
 - attestazione del nesso di causalità tra lo stato di dissesto oggetto di intervento e gli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi il 26 novembre 2022 nel territorio dell'isola di Ischia, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 27 novembre 2022
 - il CUP dello specifico intervento previsto nel Piano;
 - il cronoprogramma delle fasi di attuazione dell'intervento;
 - la eventuale manifestazione della volontà di non assumere la funzione di Soggetto attuatore ovvero di avvalersi di una o più delle attività di supporto messe a disposizione dal Commissario delegato, indicate negli articoli 5 e 6.
 - I Soggetti attuatori avviano le specifiche attività inerenti gli interventi a seguito dell'autorizzazione formale del Commissario delegato, di cui all'art. 1, comma 5, OCDPC N. 948/2022, la quale costituisce, altresì, attestazione della copertura finanziaria, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 153, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito "TUEL") e dell'art. 191, comma 1, del citato testo unico. La medesima autorizzazione costituisce, ai sensi dell'art. 179, comma 2, lett. c), del TUEL, titolo per l'accertamento della corrispondente entrata vincolata alla realizzazione della relativa spesa, tenuto conto delle indicazioni del regolamento di contabilità dell'ente. L'ente territoriale provvede ad apportare le corrispondenti variazioni di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, commi 1 e 2, del TUEL.
4. Salvo quanto previsto negli articoli 5 e 6, i Soggetti attuatori, anche in deroga alle previsioni degli artt. 21 e 24 del d.lgs. n. 50 del 2016, provvedono senza indugio ad approvare direttamente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

i progetti, qualora necessari, e ad eseguire tutte le attività necessarie alla celere realizzazione degli interventi urgenti nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2.

5. Il Commissario delegato svolge un costante monitoraggio dell'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 1, in riferimento alle attività dei Soggetti attuatori e al rispetto dei tempi del cronoprogramma. I Soggetti attuatori sono tenuti a comunicare lo stato di avanzamento delle attività nel rispetto delle procedure indicate all'art. 11 della presente ordinanza.

Articolo 3 ***(Procedure di somma urgenza)***

1. Sulla base dell'attestazione del nesso di causalità di cui al precedente art. 2 comma 3, gli interventi di cui all'Allegato 1, rientrando nell'ambito applicativo emergenziale disciplinato dal Codice della protezione civile e dall'OCDPC n. 948 del 2022, possono essere realizzati avvalendosi delle deroghe contemplate dalla predetta ordinanza di protezione civile.
2. Ove ricorrano i presupposti i soggetti attuatori possono applicare la procedura di somma urgenza di cui all'articolo 163, commi da 6 a 9, del codice dei contratti pubblici.
3. Per la scelta degli operatori economici incaricati della realizzazione degli interventi, ivi inclusa, ove possibile o necessaria, la progettazione, al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, libero accesso al mercato, rotazione degli operatori economici, efficienza ed efficacia, i Soggetti attuatori che intendano procedere all'attuazione diretta dell'intervento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono avvalersi dell'elenco degli operatori economici abilitati predisposto dal Commissario, come disciplinato dall'articolo 9.
4. Nel caso di ricorso alla procedura di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1 del predetto articolo 163 per tutto il periodo dell'emergenza e solo per gli interventi di cui all'Allegato 1.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

5. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.
6. Il termine per la redazione della perizia giustificativa, di cui al comma 4 dell'articolo 163, è incrementato a 30 giorni. I termini per il controllo dei requisiti di partecipazione, di cui al comma 7 dell'articolo 163, sono aumentati a 90 giorni.

Articolo 4 ***(Procedure di estrema urgenza)***

1. Il Soggetto attuatore, ferma restando la verifica del nesso di causalità di cui all'articolo 3, ove ritenga che non ricorrano le condizioni di somma urgenza, può procedere mediante affidamenti diretti, nei limiti delle previsioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, come richiamato dall'articolo 5-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge n. 186 del 2022, o può fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando prevista per i casi di estrema urgenza dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici.
2. Per la scelta degli operatori economici incaricati della realizzazione degli interventi, ivi inclusa, ove possibile o necessaria, la progettazione, al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, libero accesso al mercato, rotazione degli operatori economici, efficienza ed efficacia, i Soggetti attuatori che intendano procedere all'attuazione diretta dell'intervento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono avvalersi dell'elenco degli operatori economici abilitati predisposto dal Commissario, come disciplinato dall'articolo 9.
3. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando prevista per i casi di estrema urgenza dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, il Soggetto attuatore interpella almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati anche tramite l'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 9, oppure in base ad indagini di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

mercato. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. Al fine di ridurre i tempi della procedura, in deroga all'articolo 95, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 5

(Funzione attuativa e attività di supporto ausiliario della Struttura commissariale)

1. Il Commissario delegato, al di fuori dei casi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 7 della presente ordinanza, anche ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 2 comma 3, nel caso di comprovate e oggettive difficoltà operative del Soggetto attuatore, può svolgere le funzioni attuative di cui al successivo comma 2, applicando le deroghe e le norme di semplificazione contenute nel decreto legislativo n. 1/2018, nell'OCDPC n. 948/2022, nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e in ogni altra norma di legge vigente.
2. Il Commissario delegato può, in particolare, assumere ed esercitare, in via esemplificativa, le seguenti funzioni e attività:
 - a) procedere direttamente, in nome e per conto del Soggetto attuatore, alla selezione dell'operatore economico incaricato dell'intervento, utilizzando l'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 9 della presente ordinanza, assegnando un termine al Soggetto attuatore per la stipula del conseguente contratto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- b) ove si renda necessaria l'acquisizione di elaborati progettuali, anche solo nella forma dello studio di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, procedere alla selezione e alla contrattualizzazione diretta dell'operatore economico incaricato del servizio di progettazione, con l'acquisizione degli elaborati progettuali e il successivo trasferimento a titolo gratuito al Soggetto attuatore per l'avvio della procedura selettiva dell'impresa appaltatrice dei lavori;
 - c) procedere alla selezione dell'impresa appaltatrice dei lavori, per la sua successiva contrattualizzazione da parte del Soggetto attuatore in qualità di stazione appaltante;
 - d) ove ne ricorrano i presupposti, procedere in nome e per conto del Soggetto attuatore alla selezione, mediante la procedura dell'appalto integrato, dell'operatore economico incaricato della progettazione e della realizzazione dell'intervento, per la sua successiva contrattualizzazione da parte del Soggetto attuatore, in qualità di stazione appaltante.
3. Il Commissario delegato può altresì fornire ogni ulteriore attività di supporto e di committenza ausiliarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m*), del codice dei contratti pubblici.
 4. Il Commissario delegato può, in via eccezionale, provvedere direttamente all'esecuzione degli interventi previsti nell'Allegato 1 e degli ulteriori interventi necessari alla messa in sicurezza, anche avvalendosi, ove ritenuto opportuno, delle centrali di committenza pubbliche e delle piattaforme di mercato elettronico disponibili ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Codice dei contratti pubblici, nonché di ogni altra disposizione anche speciale in materia di mercato elettronico.
 5. Il commissario delegato, per l'attuazione delle attività di ausilio ai soggetti attuatori, può avvalersi delle strutture e degli uffici di altri enti che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Articolo 6 ***(Modalità di attivazione supporto ausiliario struttura)***

1. A seguito della richiesta di cui all'articolo 2 comma 3 del soggetto attuatore di avvalersi di una o più delle attività di supporto messe a disposizione dal Commissario delegato, la struttura commissariale ed il soggetto attuatore stipulano appositi accordi che disciplinano i compiti di ciascuno dei soggetti contraenti. Tali accordi possono avere forma aperta, riportano, nella prima sottoscrizione, l'intervento o l'elenco degli interventi su cui è richiesta la funzione ausiliaria e possono essere integrati anche successivamente con l'inserimento di ulteriori interventi.
2. Per ciascuno degli interventi sono indicate le attività ausiliarie in capo alla struttura commissariale e le attività in capo al soggetto attuatore.
3. Per le attività di cui all'articolo 5 comma 2 lettera a), la struttura del commissario svolgerà le attività di espletamento delle procedure di selezione dell'operatore economico, con relativa predisposizione dei bandi di gara/lettere di invito, completi degli allegati, nel rispetto della normativa vigente in materia dei contratti pubblici, e qualsiasi altra istanza o intervento che si renda necessario allo scopo. Rimarranno in capo al soggetto attuatore le funzioni di cui al d. lgs. 50/2016 tra le quali l'individuazione del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del codice dei contratti, la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni, l'acquisizione di CIG, la stipula dei contratti di appalto ed ogni ulteriore adempimento successivo alla stipula del contratto;
4. Per le attività di cui all'articolo 5 comma 2 lettera b), la struttura commissariale, in qualità di stazione appaltante, procederà alla nomina del responsabile di cui all'articolo 31 del codice che curerà tutti gli aspetti connessi alla rapida e corretta attuazione del procedimento fino all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica ovvero del livello di progettazione necessario per l'appalto dei lavori in conferenza di servizi. Il soggetto attuatore procederà all'acquisizione a titolo gratuito del progetto, assumerà il ruolo di stazione appaltante, nominerà un nuovo RUP e procederà all'attuazione dell'intervento secondo quanto stabilito dal codice dei contratti. È facoltà della struttura commissariale, su richiesta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

del soggetto attuatore, procedere all'espletamento delle attività di cui al comma 3 così come previsto all'articolo 5 comma 2 lettera c).

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, saranno corrisposti dalla struttura commissariale gli incentivi per le funzioni tecniche, pari ad un quarto del 2% dell'importo dell'intervento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 comma 5 del codice dei contratti pubblici, a valere sui finanziamenti disponibili per la realizzazione degli stessi.
6. Con determina del dirigente della struttura commissariale competente all'attuazione degli interventi, saranno predisposti, entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli schemi di accordo per ognuna delle fattispecie disciplinate all'articolo 5.

Articolo 7 **(Poteri sostitutivi)**

1. Indipendentemente dalla scelta del Soggetto attuatore di procedere direttamente o di avvalersi di alcuni degli strumenti ausiliari messi a disposizione ai sensi dell'articolo 5 o di una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 6, in caso di inadempienze del Soggetto attuatore, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione delle azioni del Piano medesimo, nonché qualora sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi previsti dallo stesso, il Commissario delegato assegna al Soggetto attuatore un termine per provvedere non superiore a sette giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario delegato può avocare l'adozione di uno o più atti della procedura e il compimento di una o più delle attività non poste in essere dal Soggetto attuatore, oppure nominare un altro Soggetto attuatore al quale attribuire, in via sostitutiva, il potere di provvedere all'esecuzione di tutti o di parte degli interventi assegnati al Soggetto attuatore inadempiente. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente sono riconosciute soltanto le spese già effettuate e debitamente documentate e rendicontate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

2. Il Commissario delegato, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, al fine di accelerare ulteriormente l'esecuzione degli interventi urgenti, con proprio atto, può modificare l'attribuzione degli interventi compresi nell'Allegato 1 tra i vari Soggetti attuatori di cui al comma 1, ovvero attribuire gli interventi a nuovi Soggetti attuatori o provvedere autonomamente all'attuazione degli stessi.

Articolo 8

(Conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti)

1. Per gli interventi di maggiore complessità, ad esclusione degli interventi per i quali si procede in somma urgenza, limitatamente ai casi in cui è necessario acquisire più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il Soggetto attuatore o, in caso di ritardo, il Commissario delegato, provvedono all'approvazione dei progetti in sede di conferenza di servizi, da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Si applicano, per quanto non diversamente disposto in deroga nella presente ordinanza, gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi ha l'effetto di approvazione dei progetti e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto. Comporta, inoltre, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori, se non già altrimenti disposti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente ordinanza.
3. I pareri, visti, i nulla-osta relativi e ogni altro atto di assenso comunque denominato che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

4. Il Commissario delegato può con proprio decreto autorizzare, per specifici progetti, la deroga, prevista dall'articolo 3 dell'OCDPC n. 948 del 2022, alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di valutazione dell'impatto ambientale, nonché alle disposizioni dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di autorizzazione paesaggistica, oppure autorizzare la riduzione dei termini ordinari ivi previsti.

Articolo 9

(Elenco degli operatori economici per gli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, libero accesso al mercato, rotazione degli operatori economici, efficienza ed efficacia, la Struttura commissariale provvede a costituire e a gestire un elenco di operatori economici disponibili ad avviare con estrema celerità l'esecuzione di servizi, forniture e lavori inerenti alle attività necessarie al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
2. Il dirigente della struttura commissariale competente per l'attuazione degli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza previsti nell'Allegato 1, provvede con estrema celerità, con propri atti gestionali, a definire ed attuare le procedure necessarie alla composizione dell'Elenco.
3. Al fine di facilitare l'indizione e la gestione di procedure di scelta del contraente e di affidamento dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture e assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione efficacia ed efficienza, la struttura commissariale costituirà e gestirà l'elenco degli operatori avvalendosi di un'apposita piattaforma di *e-procurement* al fine di automatizzare la selezione e trasmissione degli inviti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

4. I Soggetti attuatori possono avvalersi dell'Elenco degli operatori economici ai fini dell'attuazione degli interventi di somma ed estrema urgenza di loro competenza e degli ulteriori interventi necessari alla messa in sicurezza, previa specifica richiesta al Commissario delegato. In ogni caso gli obblighi e le responsabilità di stazione appaltante restano in capo al Soggetto attuatore che si avvale dell'Elenco.
5. Il dirigente della struttura commissariale competente per l'attuazione degli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza previsti nell'Allegato 1 provvede a definire le modalità di utilizzo dell'Elenco da parte dei Soggetti attuatori.

Art. 10 ***(Espropri ed occupazioni d'urgenza)***

1. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi compresi nel Piano degli interventi urgenti (di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza), i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento, ove tali effetti non siano stati già prodotti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ovvero in sede di approvazione del progetto, ai sensi dell'articolo 6.
2. I beni espropriati sono acquisiti al patrimonio degli enti territoriali competenti in via ordinaria.

Articolo 11 ***(Monitoraggio e controllo delle azioni dei Soggetti attuatori)***

1. Il Commissario delegato svolge un costante monitoraggio delle attività e del rispetto del cronoprogramma di cui all'articolo 2 della presente ordinanza, al fine di garantire il rispetto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

dei tempi per l'adozione dei pareri e delle autorizzazioni e di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, necessario per l'avvio e la conclusione delle procedure, nonché la tempestiva realizzazione delle azioni oggetto della presente ordinanza.

2. Il Dirigente competente per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1, nomina, per ciascun intervento, un responsabile dell'attività di monitoraggio con il compito di interfacciarsi con continuità con il Soggetto attuatore e con gli esecutori delle opere, nonché di produrre con cadenza quindicinale un resoconto, con l'indicazione dello stato di attuazione dell'intervento, di eventuali problematiche riscontrate, e con la valutazione di possibili rischi e le conseguenti proposte di azioni volte alla soluzione dei problemi insorti.
3. I Soggetti attuatori sono tenuti a procedere al monitoraggio ogni 15 giorni nelle modalità definite con determina del dirigente della struttura commissariale competente per l'attuazione degli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza previsti nell'Allegato 1.
4. Il Commissario delegato pubblica i dati relativi alle attività dei Soggetti attuatori sul proprio sito istituzionale, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle azioni poste in essere e del loro avanzamento.

Articolo 12 **(Rendicontazione)**

1. I contributi sono erogati ai Soggetti attuatori degli interventi previa rendicontazione delle spese sostenute. La somma spettante, su richiesta del Soggetto attuatore e nei limiti delle risorse previste per ciascun intervento, è liquidata secondo le seguenti modalità:
 - a. per gli interventi già ultimati, per gli interventi di importo fino a € 50.000,00 e per tutti gli interventi per i quali il Soggetto attuatore lo richieda, in un'unica soluzione a saldo delle spese approvate in sede di istruttoria;
 - b. per gli interventi di importo compreso fra € 50.000,00 ed € 150.000,00:
 - i. mediante acconto del 40% dell'importo previsto nel Piano a seguito della redazione e dell'invio del verbale di somma urgenza o di atto equipollente (ordinanza sindacale, ordine di servizio, determinazione, etc.);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- ii. per il saldo, a presentazione della rendicontazione finale delle spese approvate in sede di istruttoria;
- c. per gli interventi di importo superiore a € 150.000,00:
 - i. mediante acconto del 30% dell'importo previsto nel Piano, a seguito del verbale di somma urgenza o atto equipollente (ordinanza sindacale, ordine di servizio, determinazione, etc.);
 - ii. per stato di avanzamento lavori (S.A.L.) il cui importo complessivo, previo recupero proporzionale dell'eventuale acconto, non può superare l'80% della somma spettante; con il SAL può anche essere richiesta l'erogazione delle somme a disposizione dell'amministrazione (esclusi i servizi tecnici, da computarsi a parte);
 - iii. per il residuo saldo, a seguito della certificazione della regolare esecuzione (o del collaudo) dei lavori, e dell'approvazione della contabilità finale e di tutte le altre spese connesse, comprese nelle somme a disposizione dell'amministrazione.
2. A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del Soggetto Attuatore per gli interventi eseguiti in amministrazione diretta.
3. Per le opere realizzate senza progettazione a seguito di ordinanze sindacali contingibili e urgenti ex art. 54 del TUEL, o di verbali di somma urgenza (o atto equipollente), per le spese tecniche è riconosciuto un contributo massimo del 5%, escluso oneri fiscali, sull'importo dei lavori e dei costi della sicurezza contabilizzati, al netto dell'IVA. Per gli altri interventi realizzati sulla base di una progettazione, l'importo massimo delle spese tecniche ammissibili a contributo è stabilito progressivamente e a scaglioni, come percentuale dell'importo dei lavori e dei costi per la sicurezza, come segue:
 - fino a 500.000, si applica una percentuale del 12,5%;
 - per la parte eccedente € 500.000 e fino a € 2.000.000 si applica una percentuale pari a 10%;
 - per la parte eccedente € 2.000.000 si applica una percentuale pari a 7,5%.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Gli importi così calcolati sono comprensivi di spese ed oneri accessori e sono al netto di IVA ed oneri previdenziali.

4. Per spese tecniche si intendono le spese relative: alla progettazione e direzione lavori; al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva; alla verifica del progetto, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. n. 50/2016; al collaudo.
5. Per i casi per i quali la norma preveda il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, è possibile riconoscere tale importo entro il suddetto contributo forfettario, solo qualora lo stesso venga inserito nella rendicontazione finale, allegando il documento comprovante l'avvenuto versamento ai destinatari finali della quota spettante.
6. Non è autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta. La Struttura Commissariale provvede eventualmente ad autorizzare, su richiesta dei Soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa circa l'ammissibilità della richiesta, eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nel Piano degli Interventi. Tali variazioni, che non alterano la sostanza del Piano, verranno sottoposte al Dipartimento della Protezione Civile.
7. Nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalità dei contributi e con la tipologia degli interventi finanziabili con la presente ordinanza, i pagamenti verranno sospesi in attesa di accertamenti tecnici e finanziari.
8. I Soggetti attuatori, per la definizione della spesa relativa al singolo intervento, devono fare riferimento al vigente prezzario regionale dei lavori pubblici. Per le voci non presenti nei prezzari suddetti, si provvede all'analisi dei prezzi ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 e relative norme attuative.
9. La disciplina amministrativo-contabile relativa alla documentazione necessaria per la rendicontazione e alle modalità di spedizione è definita con apposita direttiva approvata con decreto del Commissario delegato. Variazioni alla suddetta direttiva, inerenti modifiche alle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

procedure di rendicontazioni o integrazioni, possono essere disposte con ulteriore decreto commissariale.

Articolo 13

(Prime disposizioni per l'accelerazione degli interventi di messa in sicurezza idrogeologica non attuati)

1. Tenuto conto della necessità di dare immediata attuazione anche agli interventi già progettati e finanziati per la messa in sicurezza idrogeologica, i Sindaci dei Comuni dell'isola di Ischia e della Città Metropolitana di Napoli competenti per gli interventi, inviano al Commissario delegato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, una ricognizione dello stato di attuazione, di eventuali problematiche tecniche e procedurali legate a tali interventi nonché una proposta contenente l'indicazione della necessità di disposizioni da adottare con ordinanza commissariale, di accelerazione e semplificazione, anche in deroga alla normativa vigente.

Articolo 14

(Individuazione Area Pio Monte della Misericordia come area di deposito provvisorio dei materiali)

1. L'area di proprietà del Pio Monte della Misericordia sita nel Comune di Casamicciola Terme, limitatamente ai lotti A e B, come meglio individuati nelle relazioni dell'ARPAC indicate in premessa, è individuata come sito per il deposito provvisorio dei fanghi, detriti e materiali derivanti dagli eventi del 26 novembre 2022, in attuazione di quanto previsto nell'art. 5 comma 3 dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022.
2. L'utilizzo dei siti di cui al comma 1 sarà avviato solo nel caso in cui non sia individuato un sito idoneo per il deposito temporaneo dei materiali composti da terre e rocce da scavo risultanti dagli eventi franosi del 26 novembre 2022, a seguito dell'avviso pubblico citato in premessa e comunque in caso di indisponibilità, anche temporanea, di altre aree.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

3. I lotti A e B dell'area del Pio Monte della Misericordia sono allestiti seguendo le prescrizioni dettate dall'ARPAC nei diversi sopralluoghi e relazioni che si sono susseguiti dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022 e citati in premessa ed in particolare sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione acquisita con la nota prot. n. 524E/CD/ISCHIA del 13 febbraio 2023.
4. Il Commissario delegato dispone l'utilizzo in via prioritaria dell'area denominata, nelle relazioni dell'ARPAC, con la lettera B, e solo in caso di esaurimento della capienza di tale lotto, o in altre eccezionali ipotesi, dispone l'utilizzo anche dell'area individuata con la lettera A.
5. Il lotto C dell'Area del Pio Monte della Misericordia sarà utilizzato esclusivamente per le finalità previste al comma 2 dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 6 del 15 febbraio 2023.

Articolo 15

(Soggetto attuatore per allestimento di aree di deposito provvisorio)

1. Il Commissario delegato dispone che il soggetto attuatore AMCA proceda, a seguito di espressa comunicazione di avvio, con le procedure previste dall'art. 163 del d.lgs. 50 del 2016, e avvalendosi delle deroghe di all'OCDPC n. 948/2022, a tutti gli interventi necessari per consentire di allestire il lotto B, di cui al comma 1 dell'art. 13, per il deposito provvisorio dei fanghi, detriti e materiali di frana. Per il lotto A l'allestimento dovrà essere realizzato solo su ulteriore espressa indicazione del Commissario delegato.
2. Il soggetto attuatore dovrà provvedere all'allestimento di ognuno dei lotti che insistono sull'area del Pio Monte della Misericordia entro 10 giorni dalla comunicazione di avvio da parte della struttura commissariale; l'allestimento avviene seguendo le puntuali prescrizioni definite da ARPAC e dalle ordinanze commissariali relative all'individuazione e predisposizione dei siti temporanei di deposito.
3. Il soggetto attuatore provvede alla gestione dei diversi lotti per tutta la durata delle attività, trasmettendo alla struttura commissariale relazione dettagliata con le modalità già previste all'art. 8 comma 1 dell'ordinanza n.3 del 20 dicembre 2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Articolo 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura finanziaria delle attività oggetto della presente ordinanza si provvede con lo stanziamento di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 e del 9 febbraio 2023, pari ad oggi a complessivi 56.200.000 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 1 del 2018 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio dell'isola di Ischia, in provincia di Napoli, a partire dal giorno 26 novembre 2022.

Articolo 17

(Disposizioni finali)

1. Alla scadenza dello stato di emergenza le attività in corso e le funzioni saranno trasferite e completate dagli enti competenti in via ordinaria per materia e per territorio. I medesimi enti dovranno provvedere anche alla manutenzione delle opere realizzate.
2. Le modalità di trasferimento potranno essere disposte da apposita ordinanza come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”.

Articolo 18

(Pubblicazione)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano e Serrara Fontana, e agli altri soggetti destinatari delle disposizioni in essa contenute.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito *web* istituzionale www.sismaischia.it e sull'albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, Ischia, Barano e Serrara Fontana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il Commissario Delegato
On. Avv. Giovanni Legnini